

Penale Sent. Sez. 2 Num. 28847 Anno 2019

Presidente: GALLO DOMENICO

Relatore: MONACO MARCO MARIA

Data Udiienza: 12/06/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PAOLUCCI ANGELO nato a CAMPOBASSO il 02/08/1963

avverso la sentenza del 19/06/2018 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso per il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza del 19/6/2018, confermava la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CAMPOBASSO il 23/2/2016 nei confronti di PAOLUCCI ANGELO in relazione ai reati di cui agli artt. 635 e 581 CP.

1. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 635 comma 2 n. 1 cod. pen. La difesa rileva che all'esito del dibattimento la responsabilità del ricorrente non sarebbe stata provata. Le dichiarazioni della

persona offesa, infatti, non sarebbero credibili sia quanto all'individuazione del Paolucci sia e soprattutto, quanto all'effettivo svolgimento dei fatti. Circostanza questa che assumerebbe particolare rilievo, considerato che non si sarebbe raggiunta alcuna prova in merito alle cose deteriorate ed agli effettivi danni da queste subite, così che la ritenuta sussistenza dell'elemento costitutivo del reato sarebbe errata e configurerebbe una violazione di legge.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 61 n. 1 e 581 c.p. Con il secondo motivo la difesa rileva la sostanziale inattendibilità della persona offesa anche quanto al reato di percosse. La stessa, infatti, sul punto avrebbe fornito una versione diversa, cioè di aver ricevuto un pugno, da quanto cristallizzato nel capo di imputazione, nel quale è indicato uno "strattonamento". In relazione a questo aspetto, peraltro, la difesa evidenzia che tale condotta, ovvero scuotere un'altra persona, non determinando alcuna sofferenza o dolore fisicamente apprezzabile, non configurerebbe il reato di percosse. Sotto altro ed ulteriore profilo, poi, la circostanza che la reazione era stata determinata dalla mancata somministrazione di una bevanda alcolica non avrebbe dovuto essere ritenuta quale motivo abietto e futile e, pertanto, l'aggravante contestata avrebbe dovuto essere esclusa e, conseguentemente, considerata l'assenza di querela, l'imputato avrebbe dovuto essere prosciolto. Da ultimo la difesa rileva che la violenza posta in essere dal ricorrente avrebbe dovuto essere considerata quale elemento costitutivo del solo reato di danneggiamento. Il concorso tra le due norme infatti, in astratto, vi potrebbe essere solo ed esclusivamente qualora le due condotte siano poste in essere in due momenti distinti e determinino due diversi eventi lesivi. Qualora, come nel caso di specie, la condotta violenta e minacciosa sia sostanzialmente unica, finalizzata ad un unico scopo ed uno solo sia l'evento, il reato di percosse deve ritenersi assorbito nel reato di danneggiamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

1. La doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata.

1.1. La motivazione della Corte territoriale quanto alla credibilità della persona offesa ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di danneggiamento, infatti, si salda ed integra con la motivazione del giudice di primo grado tanto che sul punto ogni ulteriore critica, di fatto reiterativa di quanto già dedotto con l'atto di appello, appare inconferente.

Nel provvedimento impugnato, d'altro canto, così come nella sentenza del Tribunale, si dà conto dell'individuazione dell'imputato (effettuata risalendo allo stesso, dapprima, grazie alla descrizione del modello di autovettura e da una parte del numero di targa e, poi, con il riconoscimento fotografico) e della sostanziale credibilità della persona offesa.

Con specifico riferimento al danno, infine, la sussistenza dello stesso è stata provata nel corso dell'istruttoria dibattimentale, durante la quale è emerso che l'imputato aveva *"cominciato a rompere tutto quello che era a portata di mano: bicchieri, una vetrina, il posacenere ..."* (cfr. pag. 1 sent. Tribunale).

La consistenza del danno arrecato non ha alcun rilievo per la sussistenza del reato.

2. Il secondo motivo, nel quale sono dedotte tre diverse questioni, è parzialmente fondato.

2.1. La doglianza relativa al vizio di motivazione con riferimento alla credibilità della persona offesa è manifestamente infondata e per la stessa si rinvia a quanto indicato sub 1.1 e, comunque, per quanto si dirà in seguito, stabilire se la persona offesa abbia ricevuto un pugno o solo uno *"strattonamento"* è sostanzialmente irrilevante.

2.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla questione relativa alla sussistenza o meno della circostanza aggravante dei futili motivi ed alla collegata questione della procedibilità del reato di percosse.

Sul punto, invero, i giudici di merito non si sono espressi. La questione se reagire al rifiuto di servire una bevanda costituisca o meno un futile motivo, d'altro canto, implicando una analisi delle modalità con le quali il rifiuto è stato espresso e del contesto complessivo nel quale si sono svolti i fatti, dovrebbe essere oggetto di una verifica e di una valutazione di merito che non è consentita in questa sede.

Per i motivi che seguono, comunque, la soluzione della questione non appare rilevante.

2.3. La terza ed ultima doglianza è fondata.

Come correttamente indicato nell'atto di ricorso il reato di percosse deve ritenersi assorbito nel reato di danneggiamento.

Nell'attuale configurazione del danneggiamento, quella che prima era una circostanza aggravante speciale, cioè l'aver commesso il fatto con violenza alla persona o con minaccia, è ora elemento costitutivo del reato (Sez. 2, n. 48552 del 10/09/2018, Barsotti, Rv. 274241).

La violenza e la minaccia, d'altro canto, hanno rilievo come modalità della condotta e quello che rileva, anche in assenza di un nesso teleologico tra la

condotta violenta e l'evento produttivo del danno, è la contestualità di una di queste con l'azione di danneggiamento.

In tale contesto, pertanto, le percosse - che consistono in atti di violenza alla persona di qualsiasi genere, che non producono effetti morbosi ma solo sensazioni dolorifiche - possono quindi coincidere con la violenza alla persona prevista per il reato di danneggiamento e per tale delitto, previsto dall'art. 581 c.p., è possibile ipotizzare la fusione nell'unica fattispecie criminosa del danneggiamento (sostanzialmente in questo senso, ma con lo specifico riferimento a quella che al tempo era considerata una circostanza aggravante speciale, ora divenuta elemento costitutivo del reato cfr. Sez. 2, n. 6376 del 22/11/2007 - dep. 2008, Illmer, Rv. 239441).

Tanto premesso.

Dalla lettura del capo di imputazione del caso di specie emerge che le percosse di cui al capo B) sono espressamente indicate come modalità attraverso la quale è stata posta in essere la violenza e minaccia contestata nel reato di danneggiamento nel capo A).

Situazione di fatto questa, confermata dalle sentenze di merito, che impone di ritenere che il reato di percosse sia assorbito nel reato di danneggiamento.

4. Il trattamento sanzionatorio può essere rideterminato ai sensi dell'art. 620 lett l) cod. proc. pen.

Il Tribunale aveva quantificato la pena base per il più grave reato di danneggiamento aggravato in mesi 6 che, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., aveva aumentato di mesi 1 per il capo b), pena che, in virtù del ritenuto assorbimento del reato, deve essere eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di percosse perché assorbito nel reato di danneggiamento ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione, rideterminando la pena finale in mesi sei di reclusione. Rigetta nel resto.

Così deciso il 12/6/2019

Il Consigliere estensore

Marco Maria Monaco